

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1956

(51^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Istituzione di ruoli speciali transitori per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura » (1623) (D'iniziativa del senatore Bo) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE . . .	Pag. 649, 652, 654, 656, 657, 658
BARDELLINI	651
BRAITENBERG, relatore	649, 653, 654, 656, 657
BUSSI	652, 653, 654
CORTESE, Ministro dell'industria e del commercio	653, 654
DE LUCA	653, 654
MOLINELLI	654, 656, 657, 658
TARTUFOLE	653, 654

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Belloro, Braitenberg, Busoni, Bussi, De Luca Carlo, Longoni, Molinelli, Moro, Pezzullo, Roveda, Sartori, Tartufole, Turani e Zucca.

(1) Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura »

Intervengono il Ministro dell'industria e del commercio Cortese, e il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Buizza.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bo: « Istituzione di ruoli speciali transitori per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1623).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bo: « Istituzione di ruoli speciali transitori per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ».

Informo che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto riguarda la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRAITENBERG, relatore. Come vi ricorderete, onorevoli colleghi, durante il fascismo le Camere di commercio furono sostituite dai Consigli provinciali dell'economia, e con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, si dispose che il Direttore generale, il sostituto Direttore, il Capo ragioniere ed il Capo degli uffici Provinciali dell'economia divenissero impiegati dello Stato all'esclusiva dipendenza del Ministero delle corporazioni, oggi Ministero dell'industria e del commercio.

Per il residuo personale quel regio decreto del 1936 disponeva che si dovesse provvedere all'istituzione di apposito ruolo presso ogni

Camera di commercio, con le ripartizioni in gruppo A, B e C, subalterni e salariati — ripartizione analoga a quella per gli impiegati dello Stato — e che per quanto riguardava il trattamento giuridico-economico si dovesse disporre con regolamento da elaborarsi in base ad un regolamento tipo da emanarsi con decreto del Ministero competente.

Fino ad oggi tale regolamento tipo non è stato ancora pubblicato. Ora, le Camere di commercio, come tutte le pubbliche amministrazioni, subito dopo la guerra hanno fortemente aumentato il loro personale con l'assunzione di personale avventizio provvisorio.

Con decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si provvede ad istituire dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. Naturalmente tali persone per essere immesse nei ruoli dovevano avere i requisiti richiesti, età, titoli di studio, ecc.

Questa disposizione non fu estesa al personale degli Enti pubblici, che reclamava sempre lo stesso trattamento usato agli impiegati dello Stato. Solo con circolare del Ministero degli interni 26 febbraio 1949, fu ammessa la sistemazione del personale non di ruolo dei Comuni e delle Provincie, analogamente a quanto era stato fatto per il personale statale.

Non si è mai compreso per quale ragione il personale delle Camere di commercio non potesse usufruire per analogia dello stesso trattamento che avevano gli impiegati delle Provincie e dei Comuni.

Diverse volte il Ministero si espresse in maniera favorevole alla istituzione di ruoli speciali transitori, anche per il personale avventizio delle Camere di commercio, ma mai fu presentato dal Governo un disegno di legge *ad hoc*. Finalmente oggi è sottoposto al nostro esame il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bo con il quale si estende al personale non di ruolo delle Camere di commercio lo stesso trattamento, che era stato accordato agli impiegati dello Stato non di ruolo in base alla legge del 1948.

Anzitutto occorre domandarsi quale vantaggio derivi dal provvedimento al personale non di ruolo delle Camere di commercio. In primo luogo, la stabilità dell'impiego; in secondo luogo,

l'introduzione nel loro stipendio di tutte le maggiorazioni previste dalla legge delega; ed infine, per il trattamento di quiescenza potranno essere applicate al personale delle Camere di commercio le disposizioni della legge 7 febbraio 1951 sulla rivalutazione dei fondi di quiescenza delle Camere di commercio, con la possibilità per gli impiegati del ruolo transitorio di riscattare gli anni di servizio pagando le rispettive quote.

Così, questo personale, che oggi è transitorio, amovibile, verrebbe ad avere con il presente disegno di legge un impiego stabile e verrebbe equiparato, negli stipendi, agli impiegati di ruolo, percependo inoltre lo stesso trattamento di quiescenza.

Bisognerà naturalmente domandarsi quante persone sono interessate al presente provvedimento e quali saranno i maggiori oneri per le Camere di commercio. Di tutto il personale delle Camere di commercio, che è composto di 3.376 unità, verranno a beneficiare del provvedimento circa 600 avventizi.

Di fatto, però, già le Camere di commercio hanno dato una sistemazione al loro personale avventizio, per modo che tale disegno di legge non fa altro che dare una veste giuridica a una sistemazione di fatto.

L'onere per le Camere di commercio è difficile a determinarsi; tuttavia ritengo che globalmente non debba essere superiore ai trenta milioni di lire. L'onere, inoltre, non incide minimamente sullo Stato, perchè le Camere di commercio non hanno diritto ad integrazioni di bilancio.

Quindi, ho la sensazione che le norme del presente disegno di legge non siano altro che un riconoscimento giuridico di una situazione effettivamente già esistente presso le Camere di commercio. Le norme sono compatibili col decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262; occorre aggiungere che l'applicazione delle disposizioni della nuova legge non è obbligatoria per le Camere di commercio, ma è data loro solo la facoltà di attuarle con deliberazioni della Giunta. Per il collocamento nei ruoli speciali necessita il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo per età, prescritti per la nomina nei rispondenti ruoli organici; inoltre gli interessati debbono presentare do-

manda alla Amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data di deliberazione della Giunta.

Per quanto riguarda la terminologia del disegno di legge essa dovrebbe essere modificata, in base a quanto prevederanno le norme da emettersi in base alla legge delega. Infatti nella legge delega non si parla più di ruoli transitori o provvisori, ma di ruoli aggiunti, e non si parla più di gruppi *A*, *B*, e *C*, ma di categorie.

Ad ogni modo durante l'esame degli articoli, proporrò singoli emendamenti. Concludendo, dato che il presente disegno di legge tende a dare una sistemazione legale di una situazione di fatto in atto presso molte Camere di commercio, e dato che il Governo non esprimere parere contrario; dato, inoltre, che non vi sono oneri finanziari che incidono sul bilancio dello Stato, propongo di approvare il disegno di legge con le modifiche che mi permetterò di presentare nel corso della discussione dei vari articoli.

BARDELLINI. La presente proposta di legge a favore dei dipendenti non di ruolo delle Camere di commercio rappresenta un atto di giustizia anche e perchè i dipendenti degli Enti locali, che si trovano in analoga situazione, hanno già ottenuta la loro sistemazione con la estensione a loro favore delle norme relative alla istituzione dei ruoli transitori.

Il personale, che attende la sua sistemazione in ruolo, non ha potuto ottenerla fino ad ora per la mancanza di posti nei ruoli organici, che, tuttavia, risultano insufficienti a soddisfare le esigenze ognor crescenti delle Camere di commercio, le quali sono chiamate a svolgere compiti d'istituto sempre in aumento. Si pensi, per esempio, al compito loro affidato dopo l'approvazione della legge che disciplina giuridicamente le imprese artigiane.

È bene ricordare che il personale effettivamente in servizio presso le Camere di commercio non è sufficiente a svolgere le normali funzioni di istituto, in quanto negli ultimi anni sono stati demandati, come ho detto, alle Camere nuovi compiti, quali registro delle ditte, schedari ditte, servizi statistici, danni di guerra, nuove sistemazioni dell'anagrafe came-

rale. E tali compiti, è prevedibile, aumenteranno ulteriormente quando sarà approvata la tanto promessa e tanto attesa legge sulla disciplina delle Camere di commercio, che si attende da undici anni.

Il personale, cui si riferisce il provvedimento in esame, ha, in gran parte, una anzianità che va dai nove ai venti anni, se si tiene conto che dal 1947 per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 4 aprile 1947, n. 207, sono vietate le nuove assunzioni di personale non di ruolo, fatta eccezione per quelle relative agli ex combattenti e reduci e per quelle di breve durata.

Con il presente provvedimento, quindi, si darà una giusta sistemazione ad alcune centinaia di avventizi; e questi ruoli speciali transitori non apporteranno nessun aggravio al bilancio dello Stato, in quanto le Camere sono economicamente autosufficienti, dato che traggono i loro mezzi da proprie entrate, fra le quali principalmente l'imposta camerale che costituisce il 90 per cento del totale. Non v'è quindi nessuna integrazione da parte del Tesoro.

Nemmeno il bilancio camerale nei primi anni dovrà sopportare gravame alcuno, in quanto attualmente per ciò che concerne il personale non di ruolo di seconda, terza e quarta categoria con anzianità di 10 anni ed oltre, il trattamento economico e di quiescenza del personale avventizio è superiore a quello del personale di ruolo.

Il Ministero dell'industria e commercio, con sua circolare n. 979/C del 2 agosto 1956 per il personale camerale non di ruolo avente titolo alla immissione nei ruoli transitori, ha autorizzato la concessione di provvidenze economiche a favore di quel personale che non raggiungesse il trattamento corrispondente ai ruoli aggiunti. Con ciò di fatto il Ministero ha riconosciuto per tale personale il trattamento che spetta al personale immesso nei ruoli aggiunti. Non c'è quindi nessun peso per il Tesoro. Anche lo stesso bilancio camerale per i primi anni non dovrà sopportare alcun gravame, in quanto che attualmente, per quel che concerne il personale non di ruolo, seconda, terza, quarta categoria, con anzianità di 10 anni ed oltre, il trattamento economico e di quiescenza

del personale avventizio è già superiore a quello del personale di ruolo.

Per queste considerazioni mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

BUSI. Sono d'accordo sul principio che ispira il presente disegno di legge, ma mi sembra che esso non preveda tutti i casi che possono insorgere.

Il disegno di legge, infatti, presuppone che si tratti di dipendenti non di ruolo, che occupino posti per funzioni previste dai ruoli, ma in soprannumero. Faccio osservare, tuttavia, che talune Camere di commercio hanno dovuto attuare alcuni accorgimenti per l'esplicazione di particolari attività. Allorchè si è trattato, per esempio, della costituzione di aziende autonome della montagna per svolgere attività di studio e propaganda, si è resa necessaria l'assunzione di personale con speciali requisiti. Nella specie si sono assunti agronomi o veterinari, per le cui funzioni non sono previsti posti negli organici delle Camere di commercio. Si è così ricorso alla scappatoia di assumere l'anzidetto personale attraverso sezioni autonome finanziate dalle Camere di commercio, che praticamente sono diventate Uffici delle Camere di commercio.

Tali persone prestano la loro attività non in ruolo, non come dipendenti in soprannumero, e neanche come dipendenti che abbiano un posto previsto nello organico. È evidente che il presente provvedimento considera il caso di tutti quei dipendenti per i quali è previsto un posto in organico anche se attualmente non è libero; ma non riguarda gli impiegati di cui ho detto.

Quindi avrei in animo di introdurre nell'articolo 2 un emendamento aggiuntivo dopo il primo comma per ottenere che anche coloro che prestano tali particolari attività possano godere degli stessi benefici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È data facoltà alle Camere di commercio, industria e agricoltura di istituire, con deliberazione della Giunta, ruoli speciali transitori classificati nei gruppi A, B, C, subalterni e salariati, senza distinzioni gerarchiche in ciascun gruppo.

Il relatore propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« È data facoltà alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di istituire con deliberazione della Giunta, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario, senza distinzioni gerarchiche in ciascuna categoria ».

Metto ai voti l'articolo 1 nella dizione proposta dal relatore.

(È approvato).

Art. 2.

Nei ruoli speciali di cui all'articolo 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso le Camere alla data della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie del gruppo nel cui ruolo aspirano ad essere iscritti.

Per il collocamento nei ruoli speciali predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio.

Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli speciali transitori è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra, nonché per le categorie comunque equiparate.

Il relatore, anzitutto, propone il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso le Camere alla data della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il senatore Bussi, poi, ha presentato il seguente emendamento da inserire tra il primo e il secondo comma dell'articolo 2:

« È ad ogni effetto considerato come dipendente ai sensi della presente legge chi abbia prestato attività particolare anche se non prevista negli organici camerale, purchè l'incarico risulti regolarmente approvato ».

BRAITENBERG, *relatore*. Le Camere di commercio, appena pubblicato il regolamento tipo, potranno formare gli organici, ed immettere in ruolo anche le persone alle quali si riferisce l'emendamento del senatore Bussi.

BUSSI. Mi basta che sia affermato il principio che con questo disegno di legge si vengono a sistemare coloro, ad esempio, come i veterinari e gli agronomi, che, pur, prestando servizio alle dipendenze sia pure indirette delle Camere di commercio, non hanno un posto previsto in organico.

BRAITENBERG, *relatore*. Secondo me hanno diritto di passare nei ruoli aggiunti tutti i dipendenti provvisori attualmente in servizio presso le Camere di commercio.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Credo che vi sia un grosso equivoco da eliminare, dato che il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che riguarda le amministrazioni dello Stato, si rivolge esclusivamente al passato, non all'avvenire, dà, cioè, una sistemazione per il passato non per il futuro. Ecco come si spiega la frase contenuta nel primo comma dell'articolo: « abbiamo compiuto o compiano »; tale espressione, pertanto, non

si riferisce a coloro che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge potranno compiere i sei anni. È una sistemazione, insomma, che si applica alle persone che abbiano già compiuto il richiesto periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni.

DE LUCA. Il relatore voleva far salve le aspettative di coloro che abbiano compiuto i sei anni richiesti di servizio.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'intero discorso cade se ci vogliamo adeguare al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262; infatti il Ministro per la riforma ha sottolineato, per parte sua, l'opportunità di limitarsi ad estendere le disposizioni di quel decreto al personale camerale. Se vogliamo riferirci, invece, a coloro che di qui a tre, quattro, cinque anni compiranno il richiesto periodo di servizio di sei anni, faremo un provvedimento inteso a fini e scopi del tutto diversi.

BUSSI. Non vorrei che in conseguenza di un accorgimento usato dalle Camere di commercio per poter assumere il personale, cui ho accennato, quei dipendenti che hanno funzioni speciali, ma non sono in organico, venissero ad essere lesi nelle loro legittime aspettative. Infatti l'assunzione di quel personale non è fatta dalle Camere di commercio, ma da Aziende autonome, espressione delle Camere di commercio.

Se siamo d'accordo che il servizio prestato presso le Aziende autonome debba considerarsi come servizio prestato presso le Camere di commercio non insisto nel mio emendamento.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vi deve essere un rapporto giuridico con la Camera di commercio, in quanto tale; se invece il rapporto è instaurato con un altro ente che ha personalità giuridica autonoma, tale rapporto esula dalla presente legge.

TARTUFOLI. La questione sollevata è importante, dato che in più luoghi le Camere di commercio sono ricorse alla menzionata scappatoia per poter organizzare a sufficienza i propri servizi.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

51ª SEDUTA (28 novembre 1956)

Ora le persone che hanno prestato effettivamente servizio presso le Camere di commercio, che di fatto sono alle dipendenze delle Camere di commercio, poichè sono state assunte da un altro ente, che si è prestato a fare ciò, verrebbero, invece, estromesse dai vantaggi, che la legge vuol dare a tutti coloro che hanno portato il loro contributo di lavoro nell'ambito di attività delle Camere di commercio.

Costoro, ripeto, hanno esercitato le funzioni di impiegati e di dipendenti delle Camere di commercio, anche se praticamente erano stati assunti da altri Enti.

BRAITENBERG, *relatore*. Secondo me, se il contratto di lavoro è stato fatto da altri Enti che abbiano personalità giuridica, credo che la legge non possa essere applicata. Nulla vieta, però, che le Giunte camerale assumano specifiche deliberazioni per i singoli casi che si presenteranno.

TARTUFOLI. Non sono d'accordo; credo che la questione vada sanata con una disposizione transitoria che riconosca il diritto maturato attraverso il lavoro.

DE LUCA. Per me il dubbio può essere chiarito con una frase che dica: « comunque organizzati dalle Camere di commercio ».

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Restiamo sul piano della legge: o esiste un rapporto giuridico o non esiste; se tale rapporto non esiste daremmo luogo ad una assunzione, e non ad un trasferimento nei ruoli speciali.

DE LUCA. A conclusione della discussione possiamo dichiarare, come interpretazione autentica, che con le parole: « in servizio presso le Camere » si intendono anche quelle attività che i singoli impiegati hanno espletato alle dipendenze delle Camere di commercio, con il pagamento degli stipendi da parte delle Camere di commercio.

Sarà bene chiarire, cioè, che nelle parole adoperate dalla legge vanno compresi anche quegli impiegati che prestino servizio per attività speciali disposte dalle Camere di commercio.

BUSSI. Dopo i chiarimenti forniti non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora al secondo comma dell'articolo 2 di cui dò lettura: « Per il collocamento nei ruoli speciali predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio ».

Il relatore propone di dire, in analogia con quanto precedentemente approvato: « nei ruoli aggiunti » anzichè « nei ruoli speciali ».

MOLINELLI. Ho l'impressione che il secondo comma dell'articolo 2 sia pleonastico, se non addirittura nocivo. Le condizioni per il collocamento nei ruoli aggiunti sono, infatti, stabilite nel primo comma, e consistono nell'aver già prestato i sei anni richiesti di servizio. Il secondo comma non fa altro che richiedere il titolo di studio; in conseguenza, potrebbe accadere che impiegati i quali hanno prestato lodevolmente servizio per sei anni con una determinata qualifica, pur non possedendo il richiesto titolo di studio, oggi vengano estromessi per mancanza di quel titolo.

BRAITENBERG, *relatore*. Vorrei far osservare che il secondo comma è trascritto letteralmente dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante gli impiegati dello Stato.

MOLINELLI. Infatti nell'applicazione di detto decreto del 1948, nella mia qualità di sindaco, mi sono trovato di fronte a degli impiegati che avrei dovuto declassare, perchè non possedevano il titolo di studio necessario per poterli trasferire nei ruoli aggiunti. Sono dovuto ricorrere, pertanto, ad una deliberazione particolare per ciascuno di essi allo scopo di ovviare al suddetto inconveniente. Insisto, quindi, per la soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta soppressiva del secondo comma.

(Non è approvata).

Metto ai voti il secondo comma con l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Dò lettura degli ultimi due commi:

« Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli speciali transitori è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra, nonché per le categorie comunque equiparate ».

A questo ultimo comma il relatore, in analogia con le precedenti deliberazioni, propone di sostituire alle parole « nei ruoli speciali transitori » le altre « nei ruoli aggiunti ».

Metto ai voti i due commi con la modifica proposta dal relatore.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 3.

Per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'articolo 1, qualora abbiano, a tale data, già compiuto il periodo di servizio prescritto.

Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre due mesi dal compimento del periodo medesimo.

Il relatore propone che l'articolo stesso sia approvato nel seguente testo, in conformità degli emendamenti precedentemente approvati agli altri articoli già deliberati:

« Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'articolo 1, qualora abbiano, a

tale data, già compiuto il periodo di servizio prescritto.

Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre due mesi dal compimento del periodo medesimo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 4.

I dipendenti non di ruolo, che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo speciale corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in ruolo speciale di gruppo inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti.

Per il collocamento nei ruoli speciali di gruppo C si può prescindere dal titolo di studio.

Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere entro due mesi dalla data della deliberazione di cui al precedente articolo 1, il collocamento nei ruoli speciali transitori.

Anche per questo articolo, il relatore propone il seguente nuovo testo:

« I dipendenti non di ruolo, che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in ruolo aggiunto di categoria inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale ausiliario si può prescindere dal titolo di studio.

Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)51^a SEDUTA (28 novembre 1956)

mesi dalla data della deliberazione di cui al precedente articolo 1, il collocamento nei ruoli aggiunti ».

MOLINELLI. Prendo la parola per rilevare che la soppressione del secondo comma dell'articolo 2, da me proposta, era in relazione al primo comma dell'articolo 4, in virtù del quale viene a verificarsi il caso di dipendenti che, avendo adempiuto in precedenza a determinati incarichi, verranno a trovarsi iscritti nei ruoli aggiunti con una classificazione inferiore.

Un mio eventuale emendamento, naturalmente, è precluso dalla precedente votazione; ma volevo richiamare l'attenzione in proposito.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 4 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Art. 5.

Il collocamento nei ruoli speciali è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Tale collocamento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro i quali abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto, e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo.

Si intende che, anche qui, in luogo della parola « speciali » andrà posta la parola « aggiunti ».

BRAITENBERG, *relatore*. Propongo che in luogo delle parole « della data di entrata in vigore della presente legge » siano inserite le altre: « dal 1° maggio 1948 ». Ciò allo scopo di adeguarsi, per quanto riguarda la decorrenza del provvedimento, a quanto ha stabilito il decreto legislativo dell'aprile 1948 per il personale estraneo all'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto a voti l'articolo 5 del disegno di legge che, con le modificazioni approvate, risulta così formulato:

« Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto, e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo ».

(È approvato).

Art. 6.

Per i dipendenti collocati nei ruoli speciali transitori si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico, nonché sul trattamento di quiescenza, dei dipendenti di ruolo.

Lo metto ai voti, con l'intesa che le parole « speciali transitori » siano sostituite dalla parola « aggiunti ».

(È approvato).

Art. 7.

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A e IX di gruppo B ed agli esami di concorso per la promozione al grado XI di gruppo C nei ruoli organici corrispondenti.

Per questo articolo l'onorevole relatore propone il seguente nuovo testo:

« Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni ai gradi VIII

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)51^a SEDUTA (28 novembre 1956)

della categoria del personale di concetto e IX della categoria del personale esecutivo, ed gli esami di concorso per la promozione al grado XI della categoria del personale ausiliario nei ruoli organici corrispondenti ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 8.

« Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale subalterno sono conferiti al personale dei ruoli speciali, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, semprechè ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Camera, per operosità, diligenza e condotta lodevoli.

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli speciali di gruppo C un terzo dei posti disponibili nel grado iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detto gruppo.

Anche per questo articolo il relatore ha proposto il seguente nuovo testo, che comporta lievi modifiche rispetto a quello già letto:

« Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale ausiliario sono conferiti al personale dei ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, semprechè ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale, per operosità, diligenza e condotta lodevoli.

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli aggiunti della categoria del personale ausiliario un terzo dei posti disponibili nel grado iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detta categoria ».

MOLINELLI. Chiedo la soppressione dell'inciso: « semprechè ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale, per operosità, diligenza e condotta lodevoli ».

Si tratta di un giudizio discrezionale, e a me sembra che dovrebbe essere sufficiente, per il collocamento nei ruoli organici, l'esistenza delle condizioni giuridiche oggettive previste dal disegno di legge per venire collocati nei ruoli stessi.

I giudizi insindacabili sono quelli che più spesso danno luogo ad inconvenienti nell'applicazione di una legge.

Penso, pertanto, che nulla avrebbe a soffrire il disegno di legge ove quell'inciso venisse soppresso.

BRAITENBERG, *relatore*. Mi dichiaro contrario a questo emendamento. A mio giudizio, trattandosi di assegnare posti in ruoli organici, è indispensabile che un margine di discrezionalità sia lasciato alla Giunta camerale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Molinelli tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 8, le parole « semprechè ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale, per operosità, diligenza e condotta lodevoli ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo proposto dal relatore, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 9.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato.

Si intende che le parole « speciali transitori » sono sostituite dalla parola « aggiunti ».

BRAITENBERG, *relatore*. A mio giudizio è opportuno che, alle parole « si applicano » siano aggiunte le altre « ove possibile ».

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 9 del disegno di legge che, con l'emendamento testè proposto dal relatore risulta così formulato:

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur)51^a SEDUTA (28 novembre 1956)

« Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, ove possibile, le norme vigenti in materia di ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

MOLINELLI. Desidero dichiarare che, mentre riconosciamo la necessità di dare una sistemazione al personale che presta servizio in qualità di avventizio presso le Camere di commercio, avremmo desiderato che la presente legge facesse un obbligo specifico alle Camere di commercio di dare una sistemazione giuridica ai propri dipendenti. Avremmo, quindi, desiderato che fossero accolti emendamenti indirizzati a favorire un'equa applicazione delle disposizioni stesse.

Poichè questi nostri emendamenti non sono stati accolti, dobbiamo fare delle riserve cir-

ca la bontà del presente disegno di legge, e dichiariamo, pertanto, di astenerci dalla votazione, unicamente per il motivo da me dichiarato.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, chiarisco alla Commissione che, a seguito degli emendamenti approvati, il titolo del disegno di legge va modificato in questo senso: « Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari